

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI VETREERIA DA

LABORATORIO LOTTO 1- "BECKER/CILINDRI" - CIG B72D7A6D21 E

LOTTO 3 - "PROVETTE E VASETTI" - CIG B72D7A8EC7

TRA

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E

DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato

"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-

chi n. 9, codice fiscale e partita Iva [REDACTED], in per-

sona del dott. Davide Violato, nato a [REDACTED] il

[REDACTED], Dirigente Responsabile della U.O. Provveditora-

to, Economato e Vendite, delegato dal Direttore Generale a

stipulare i contratti;

E

INCOFAR SRL, di seguito denominata ditta e/o aggiudicataria,

con sede legale in Modena, Via Staffette Partigiane n.30/32,

C.F. e P.IVA [REDACTED], rappresentata per quest'atto dal

dott. Ettore Gibertini, codice fiscale [REDACTED],

nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica

presso la sede societaria, firma digitale intestata, valida

e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 284 del 03.06.2025

è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra

soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un Accor-

do Quadro con unico operatore economico per lotto per la  
fornitura biennale di vetreria da laboratorio, articolata  
nei seguenti 3 lotti: lotto 1 - "Becker/cilindri"; lotto 2 -  
"Flaconi vetro"; lotto 3 - "Provette e vasetti";

- con determinazione dirigenziale n. 576 del 10.12.2025,  
preso atto delle risultanze della procedura, è stata dispo-  
sto l'affidamento della fornitura biennale di "Bec-  
ker/cilindri" (lotto 1) e di "Provette e vasetti" (lotto 3)  
a favore della ditta odierna contraente per un importo com-  
plessivo pari ad € 146.789,44, oltre Iva (lotto 1: €  
21.938,80 + lotto 3: € 124.850,64);

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti  
dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento  
dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del  
presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-  
sentate e sottoscritte,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO**

Oggetto del presente contratto è la conclusione di un Accor-  
do Quadro con unico operatore economico per l'acquisto di  
vetreria da laboratorio - "Becker/cilindri" (lotto 1) per un  
importo complessivo di € 21.938,80, oltre l'Iva e "Provette

e vasetti" (lotto 3) per un importo complessivo di € 124.850,64, come dettagliato negli allegati A) e B);

I prodotti che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza contrattuale, sulla base del fabbisogno interno da parte dei laboratori, a insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante; ciò significa che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati.

Si specifica che i quantitativi riportati sono meramente indicativi e in nessun modo vincolanti per l'Istituto che rimane libero di variare in aumento o in diminuzione tali quantitativi.

#### **ART. 2 CONSEGNA**

Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza contrattuale in forma scritta;

La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 15 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta c/o il Magazzino centrale di Brescia - via Bianchi, 9;

Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con l'IZSLER.

Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.

La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.

La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche allegate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

#### **ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVO-**

#### **RO**

Tutte le attività attinenti all'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

#### **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato, saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle forniture o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura.

Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 5.1 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora

sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere Dell'IZSLER valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente

- se contenuta nel 20% del prezzo iniziale;
- se i maggiori oneri non superano le somme risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto economico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).

La richiesta di revisioni dei prezzi non potrà essere avanzata prima di un anno dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;

b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA'**

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e

assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

#### **ART. 8 - PENALI**

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e

	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	giorno di ritardo.	
	Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritarda-	
	to adempimento, la misura esatta della penale sarà determi-	
	nata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti	
	dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contesta-	
	zione alla ditta.	
	In considerazione della particolare natura del contratto e	
	attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento,	
	ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che i con-	
	tratti attuativi sono volti a soddisfare, l'inadempimento o	
	il ritardato o inesatto adempimento sarà considerato alla	
	stregua di inadempimento della totalità delle prestazioni	
	oggetto di specifico contratto.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intender-	
	si essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superio-	
	re al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto sal-	
	vo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficien-	

ti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo un elenco delle penali che potranno essere applicate:

Critério	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 60 gg solari ma inferiori a 90 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-

cati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

#### **ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto sono state costituite in data 12.01.2026, a favore dell'Istituto, garanzie mediante fideiussione n. 460011862698, per il lotto 1 - " Bec-

ker/cilindri" e fideiussione n. 460011862709, per il lotto 3 " Provette e vasetti", rilasciate da UniCredit spa, fino alla concorrenza di complessivi € 1.351,43 (euro milletrecentocinquantuno/43) per il lotto 1 " Becker/cilindri" e di complessivi € 21.861,35 (euro ventunomilaottocentosessantuno/35) per il lotto 3 " Provette e vasetti", per la quale è stato prevista la cessazione degli effetti alla data del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso, come accennato supra, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'IZSLER potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI**

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

**ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'**

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai

collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: [www.izsler.it](http://www.izsler.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" "Disposizioni generali" - sottosezione di primo livello "At-

ti generali", sottosezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.

**ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA**

**DELLA PRIVACY**

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla prote-

zione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;

- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;

- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento

dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti

nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

**ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO**

In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

✓ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;

✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;

✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'aggiudicataria, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di mora-

	toria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;	
✓	sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;	
✓	mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente Contratto.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o PEC, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio/fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non	

imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

**ART. 15 - FORO COMPETENTE**

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

**ART. 16 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Per **l' IZSLER**

Il Dirigente Responsabile

dott. Davide Violato

per la ditta **INCOFAR S.R.L**

Il legale rappresentante **ETTORE Gibertini**

Dott./ dott.ssa **ETTORE Gibertini**

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

C.C. la ditta **INCOFAR SRL** come sopra rappresentata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli

articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.

per la ditta **INCOFAR S.R.L**

Il legale rappresentante

Dott./ dott.ssa **ETTORE Gibertini**

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale.

